

## STATUTO

**NAZCA - MONDOALEGRE  
SOCIETA' COOPERATIVA  
SOCIALE ONLUS**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GORGONZOLA MI VIA MATTEOTTI  
72

Numero REA: MI - 1580159

Codice fiscale: 12648200157

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 08-06-2022 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato **-B-** all'atto in data 21 maggio 2022 n. **3268/2048** di repertorio.

#### **STATUTO**

##### **Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto**

###### **Art. 1 - Denominazione**

La cooperativa è denominata "Nazca - MondoAlegre Società Cooperativa Sociale Onlus" o in forma abbreviata "Nazca - MondoAlegre S.C.S. Onlus".

###### **Art. 2 - Sede**

La Cooperativa ha sede nel Comune di Gorgonzola (MI).  
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.  
Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

###### **Art. 3 - Durata**

La cooperativa ha durata sino al 30 (trenta) giugno 2050 (duemilacinquanta).  
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

###### **Art. 4 - Scopo e attività mutualistica**

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a), è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata.

I soci della cooperativa intendono realizzare il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana attraverso la promozione, la gestione e/o il sostegno di processi e servizi educativi, nonché la promozione e la diffusione di modelli di economia solidale, favorendo l'effettiva affermazione dei diritti universali della persona, così come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dalla assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, con specifica attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali.

I soci in particolare ritengono che la promozione umana della comunità locale e universale possa essere perseguita attraverso una attenta e costante azione educativa verso il consumo responsabile, da realizzare anche attraverso la promozione di scambi economici equi e improntati alla solidarietà.

Infatti attraverso un consumo sobrio, attento alla qualità dei prodotti e al loro impatto sull'ambiente, consapevole delle dinamiche di sfruttamento umano che la produzione spesso implica, è possibile influenzare il modo di produzione delle imprese in maniera da soddisfare i bisogni veri della persona,

preservare l'ambiente, relazioni sociali buone e il futuro della generazione presente e di quelle che verranno.

In questa prospettiva la Cooperativa si attiverà nei confronti dei soci e dei terzi fruitori, nonché della collettività, per favorire modelli di economia sociale e solidale attraverso lo svolgimento di servizi educativi ai sensi della Legge 381/91 comma 1 lett. a), promuovendo un consumo consapevole, responsabile e sostenibile, sensibilizzando soci e terzi in quanto consumatori nelle realtà sociali ed economiche dei produttori e nelle loro sorti, incentivando altresì il consumo di prodotti equi e solidali e biologici o di quelli comunque realizzati con la cura per la preservazione dell'ambiente e per le generazioni future, nonché il consumo dei prodotti dell'economia sociale. In particolare la cooperativa opererà sviluppando il più possibile forme di scambio economico che abbiano per oggetto l'accesso al mercato di quei soggetti più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e/o geografiche e/o sociali e opererà per facilitarne l'accesso al mercato. A tal fine la Cooperativa si ispira e adegua la sua azione ai principi contenuti nella Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e alla normativa in materia.

La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui all'art. 1, lett. a), consentono l'integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro.

La cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici, secondo il combinato disposto degli articoli 2512 e 2513 del codice civile. In particolare, in ragione dello scambio mutualistico plurimo, la cooperativa svolge la propria attività a favore delle seguenti categorie di soci operatori:

- a. soci fruitori, consumatori dei beni o utenti dei servizi offerti dalla cooperativa;
- b. soci lavoratori;

Lo scopo mutualistico che i soci utenti e fruitori intendono perseguire attraverso la gestione della società è di fruire delle attività formative ed educative della cooperativa, così come di beneficiare di una distribuzione commerciale ispirata ai valori sociali del mercato equo e solidale alle migliori condizioni possibili sul mercato, nonché di contribuire a diffondere la cultura di un commercio responsabile e consapevole ispirato ai valori sociali del mercato equo e solidale, basato su condizioni contrattuali e prezzi equi dei prodotti provenienti dal Sud del mondo, prevenendo in tal modo lo sfruttamento lavorativo e commerciale dei produttori di aree svantaggiate del mondo.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata dell'impresa continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 59/1992.

La cooperativa, in un'ottica di mutualità esterna e promozione del commercio equo e solidale, orienta la propria attività anche in favore dei c.d. Produttori Marginali, ovvero coloro che svolgono in forma associata una attività produttiva in aree economicamente svantaggiate ovvero in condizioni svantaggiate e che necessitano di aiuto nell'accesso al mercato. I Produttori Marginali nel contempo sono i destinatari dell'azione educativa e formativa svolta dalla Cooperativa - direttamente o attraverso altre organizzazioni appartenenti al medesimo movimento - per migliorare e implementare la propria impresa.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci e vendere beni e servizi anche a non soci.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano pertanto potrà aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

#### **Art. 5 - Oggetto**

La cooperativa, in relazione all'attività mutualistica ed ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, ha per oggetto le seguenti attività:

- l'organizzazione e la gestione di servizi sociali educativi e formativi a favore dei propri soci e di utenti diversi,

soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati;

più in particolare la Società ha per oggetto la promozione, la organizzazione, il sostegno e lo svolgimento di attività e servizi educativi a favore dei soci, dei terzi e della comunità locale sui temi legati allo sviluppo economico e sociale, ai rapporti Nord/Sud, al commercio internazionale, al consumo critico, all'economia solidale e all'ambiente, alla finanza etica e al turismo responsabile;

- la gestione dell'attività di commercio equo e solidale, intendendosi per tale:

- l'attività di cooperazione economica e sociale svolta con Produttori Marginali di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata che prevedano i requisiti previsti dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale;

- l'attività di commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti provenienti da quelle filiere svolta unitamente alla informazione a favore degli acquirenti-fruitori della filiera specifica di ogni prodotto e delle altre caratteristiche dei progetti di sviluppo legati alla filiera.

Per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:

1. promuovere, organizzare e gestire servizi di educazione, di informazione, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, quali a titolo esemplificativo: seminari, convegni, serate promozionali, interventi didattici, iniziative divulgative di vario tipo;

2. gestire attività di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, di organizzazione di corsi ed eventi per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti i temi dello sviluppo economico e sociale, dei rapporti Nord/Sud, del commercio internazionale, del consumo critico, dell'economia solidale e dell'ambiente, della finanza etica e del turismo responsabile.

3. promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande,

sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere.

4. gestire Botteghe del Mondo e punti di vendita con le finalità descritte sopra;

5. svolgere attività di vendita e di intermediazione all'ingrosso o al dettaglio, in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza, di beni e prodotti del circuito del

commercio equo e solidale, acquistati o importati direttamente dai Produttori Marginali o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;  
svolgere attività di vendita e di intermediazione di prodotti biologici e/o provenienti dall'economia sociale;

6. svolgere attività di conduzione agricola secondo le finalità espresse nella L. N.141/2015, produzione e trasformazione di prodotti anche con materie prime acquistate o importate direttamente o tramite terzi, provenienti prevalentemente da Produttori Marginali, produttori biologici o dall'economia sociale;

7. organizzare sviluppare e gestire progetti di cooperazione, scambio, sostegno con Produttori Marginali nazionali e/o esteri;

8. promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione;

9. promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;

10. promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale.

La Cooperativa potrà svolgere per le società controllate e/o collegate e/o consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi di carattere finanziario delle stesse. Per l'espletamento di quanto precede la Cooperativa potrà stipulare convenzioni e partecipare ad appalti, gare, trattative private.

La Cooperativa potrà svolgere inoltre ogni altra attività connessa ed affine a quelle nel presente articolo elencate anche in ragione di nuovi e/o modificati strumenti legislativi, nonché acquistare e/o prendere in affitto impianti, attrezzature, macchinari e terreni e costruire fabbricati per l'espletamento dell'attività sociale, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro a solo titolo esemplificativo:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività prevista dal presente statuto;
- b) dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici - ivi comprese le società di capitale- e consortili diretti a consolidare e sviluppare l'attività statutaria, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito e/o a rafforzare il movimento cooperativo;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e la diffusione di strumenti di finanza etica, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, rimanendo tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
- e) partecipare anche con oblazioni, a tutte le iniziative idonee a diffondere e a rafforzare, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
- f) ricevere liberalità da impiegare esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento dell'impresa. La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal presente statuto. La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

#### **Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica**

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

**Art. 7 - Normativa applicabile**

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, la legislazione in materia cooperativistica, le disposizioni del codice civile sulle società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

**Art. 8 - Numero e requisiti dei soci**

Il numero dei soci è illimitato; comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Quando i soci sono persone fisiche ovvero ricorrono gli altri presupposti di legge, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Possono essere soci tutti coloro che persone fisiche e/o giuridiche, enti ed organismi, non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Possono essere soci tutti coloro che intendono avvalersi delle prestazioni e fruire delle attività svolte dalla cooperativa.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone fisiche che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

**Art. 9 - Procedura di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;
- b) l'indicazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8;

c) il numero di azioni che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge o di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a versare la tassa di ammissione, intendendosi per tale il rimborso delle spese amministrative della ammissione;
- impegnarsi a versare il sovrapprezzo, qualora determinato dal Consiglio di amministrazione;
- obbligarli ad attenersi al presente statuto, con particolare riferimento alla clausola compromissoria, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, attività, codice fiscale;
- b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e della quota di capitale che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare la eventuale tassa di ammissione e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Il Consiglio di Amministrazione, accerta l'esistenza dei requisiti di cui al presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda motivando un eventuale mancato accoglimento. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti per legge.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

È fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della cooperativa, salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio lavoratore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Il socio fruitore non deve svolgere direttamente o indirettamente attività di produzione e/o commercio dei prodotti trattati dalla cooperativa e comunque non deve svolgere direttamente o indirettamente attività in concorrenza con la cooperativa.

#### **Art. 10 - Diritti dei soci**

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

#### **Art. 11 - Accesso allo scambio mutualistico**

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare con essa cooperativa rapporti mutualistici in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie economiche e gestionali decise dagli amministratori;

#### **Art. 12 - Obblighi dei soci**

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da liberare nei termini di cui infra; l'eventuale sovrapprezzo e la eventuale tassa di ammissione dovranno essere versati immediatamente.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

#### **Art. 13 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori**

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

#### **Art. 14 - Acquisto di azioni proprie**

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, ove ne ricorrano i presupposti di legge, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

#### **Scioglimento del rapporto sociale**

#### **Art. 15 - Recesso ed Esclusione**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte, o scioglimento dell'ente o persona giuridica.

A) Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto può recedere il socio:

- 1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

B) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, con inadempimenti gravi;
- b) che non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro 5 (cinque) giorni;
- c) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, purché l'inadempimento sia grave;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;
- e) che commetta gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge;
- f) che in qualunque modo rechi danni gravi alla Cooperativa;
- g) che sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- h) nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di interdizione, inabilitazione ovvero in caso di condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- i) che sia stato dichiarato fallito.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

#### **Art. 16 - Morte del socio**

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli

aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

**Art. 17- Liquidazione e rimborso delle azioni**

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione della partecipazione sociale comprende il rimborso dell'eventuale soprapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies ce, l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

**Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi**

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

**Patrimonio e mutualità**

**Art. 19 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale soprapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

**Art. 20 - Prevalenza della mutualità**

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;  
d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 21 - Capitale sociale**

Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni nominative del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) ciascuna e comunque non inferiore al valore minimo stabilito dalla legge, al momento della loro emissione. Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

**Art. 22 - Bilancio**

L'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

**Art. 23 - Utili**

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

**Art. 24 - Ristorni**

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio.

**Assemblea**

**Art. 25 - Convocazione**

L'assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato,
- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

**Art. 26 - Maggioranze costitutive e deliberative**

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, in prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno salvo diverse maggioranze richieste dalla legge e salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorre il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

**Art. 27 - Intervento in assemblea e diritto di voto**

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

**Art. 28 - Rappresentanza nell'assemblea**

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

**Art. 29 - Consiglio di amministrazione**

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di 15 membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto

della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili nei limiti di legge.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spetterà il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale. In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

#### **Art. 30 - Adunanze del consiglio**

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire o consegnare a mano almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale - ove nominato - o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica che dovrà essere ricevuto dal destinatario almeno un giorno libero prima dell'adunanza.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

**Art. 31 - Sostituzione degli amministratori**

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 cc.

**Art. 32 - Poteri di gestione**

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cc, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

**Art. 33 - Deleghe**

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cc, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

**Art. 34 - Rappresentanza**

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice-presidenti ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina.

**Art. 35 - Compensi e rimborsi**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

**Controllo**

**Art. 36 - Controllo diretto dei soci**

Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 cc, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

**Art. 37 - Collegio sindacale e revisore contabile**

La nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è obbligatoria nei casi di legge.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Ove non sia nominato il collegio sindacale, il controllo contabile spetta, ai sensi di legge, ad un revisore contabile. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

**Scioglimento liquidazione devoluzione**

**Art. 38 - Scioglimento**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al

funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

**Art. 39 - Devoluzione**

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c..

**Art. 40 - Clausola Compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Firmato: GUIDO VITTORIO LEONI - MICHELE LAFFRANCHI (sigillo notaio)

**Copia su supporto informatico conforme al documento  
originale su supporto cartaceo, ai sensi  
dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si  
trasmette ad uso del Registro delle Imprese.**